Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 2 aprile 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1970, registro n. 4 Difesa, foglio n. 124.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana;

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALBERTIN Giovanni di Domenico, classe 1908, da La Spezia. — Sebbene quarantenne era tra i primi ad organizzare formazioni partigiane, distinguendosi per ardimento e spirito aggressivo. Nominato comandante di brigata partigiana per le ottime doti di organizzatore e di combattente, riusciva a trasfondere nei dipendenti, elevato ardore e fede negli ideali della causa tanto da raggiungere un'ottima capacità operativa. Nel corso di grande rastrellamento nemico, vista la pericolosità che si era determinata per la brigata, si portava rapidamente, alla testa di pochi animosi, contro un forte reparto nemico cogliendolo di sorpresa: impegnandolo con estrema decisione e audacia in un duro combattimento e volgendolo in fuga dopo avergli inflitto sensibili perdite. — Liguria, 8 ottobre 1944.

ALESSIO Giovanni di Giovanni, classe 1921, da Imperia. — Già in servizio nella Marina militare, entrava all'armistizio nella lotta di resistenza, subito distinguendosi per spirito combattivo ed indomito coraggio. Nominato comandante di battaglione partigiano, sempre primo tra i primi dove più grave era il pericolo, riusciva a trasfondere nei gregari un'alta tensione spirituale e sprezzo del pericolo, elementi fondamentali per i brillanti successi delle più ardite e temerarie azioni che procuravano al nemico perdite e demoralizzazione. — Valli Imperia, 21 novembre 1943-30 aprile 1945.

ATTI Bruno di Giuseppe, classe 1918, da Budrio (Bologna). — Sergente dell'Esercito, entrato all'armistizio nella lotta di resistenza, metteva in luce elevate doti di capo audace e temerario. Comandante di compagnia partigiana nel corso di un duro combattimento difensivo resisteva a lungo con il suo reparto ai violenti attacchi nemici facilitando lo sganciamento della brigata. Successivamente, pur ferito al braccio destro, rifiutava ogni cura e ordinava il ripiegamento della sua unità restando da solo in posto a proteggere col fuoco l'operazione finchè, sfinito per la perdita di sangue, cadeva prigioniero. Mentre veniva tradotto al comando nemico riusciva arditamente ad evadere, riprendendo la lotta. — Piemonte - zona Pasiotti (Monesiglio), 19 dicembre 1944.

BALBINOT Giovanni di Fioravante, classe 1920, da Vittorio Veneto (Treviso). — Alpino, votatosi tra i primi, all'armistizio, alla lotta di resistenza, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo in numerose e rischiose azioni. Nel corso di una di esse, al comando di una pattuglia incaricata di interrompere un tronco ferroviario, mentre poneva in opera una mina, per il suo scoppio prematuro, subiva gravi ferite che comportavano anche la successiva enucleazione dell'occhio sinistro. Sorpreso dal sopraggiungere di forze nemiche non perdeva la calma ma, raccolte le proprie forze, faceva con pochi animosi fronte al nemico, riuscendo ad infliggergli sensibili perdite ed a porsi in salvo con i commilitoni. Valido esempio di abnegazione e di dedizione alla causa della libertà della Patria. — Vittorio Veneto (Treviso), 3 marzo 1945.

BARTOLOTTI Maria di Giovanni, classe 1923, da Fusignano (Ravenna). — Giovane donna in possesso di elevati sentimenti di amor di Patria, entrava nelle file della Resistenza portandovi entusiasmo, fede, spirito di sacrificio e dedicandosi con ardore e capacità all'organizzazione e rafforzamento delle formazioni partigiane. Con alto senso di iniziativa e di responsabilità e con grande capacità istruiva e guidava un nucleo di giovani staffette che seppero ottenere, al momento dell'impiego, lusinghieri risultati. Spiccata figura di partigiana, alla determinazione e alle qualità di combattente, sapeva unire squisita sensibilità, dando ai commilitoni con il suo esempio, grande conforto e forza d'animo. In venti mesi di ininterrotta attività offriva costante, alto contributo alla lotta per la liberazione della Patria. — Emilia Romagna, 1° ottobre 1943-20 maggio 1945.

BOTTIGLIA Augusto di Emilio, classe 1921, da Varese. — Ufficiale di Marina, si votava tra i primi, all'armistizio, alla lotta di resistenza. Animato da fervente spirito patriottico e dotato di elevate qualità di carattere, si distingueva nell'espletamento di delicatissimi compiti in difficili condizioni partecipando a numerosi fatti d'arme. Catturato e sottoposto a stringenti interrogatori, manteneva contegno dignitoso e sprezzante prodigandosi nei quindici mesi di detenzione ad organizzare nel carcere gruppi di partigiani. Appena tornato in libertà riprendeva con passione il suo posto di combattimento. Nel corso di un attacco al carcere militare di un grosso centro cittadino, unitamente ad altri due commilitoni, sosteneva un impari combattimento e, sebbene ferito più volte, continuava la lotta che si concludeva vittoriosamente con l'annientamento del nemico. Chiaro esempio di capace organizzatore e di generoso combattente. — Milano, 26 aprile 1945.

MARCELLIN Maggiorino fu Celestino, classe 1914, da Pragelato (Torino). — Sottufficiale degli alpini, entrato all'armistizio nella lotta di resistenza, assurgeva presto a simbolo fra i partigiani per audacia combattiva e per elevate doti di organizzatore. Nominato comandante di divisione partigiana, conduceva per molti mesi una inflessibile lotta contro un avversario strapotente in uomini e mezzi, infliggendogli dure perdite e strappando alla sua furia distruttrice un prezioso patrimonio di industrie ed opere stradali. — Piemonte, settembre 1943 - maggio 1945.

TITTARELLI Domenico di Michele, classe 1916, da Gualdo Tadino (Perugia). — Ufficiale osservatore dell'Esercito, si sottraeva, all'armistizio, alla cattura e, rientrato nella zona di residenza, aderiva alla lotta di resistenza assumendo il comando di alcuni nuclei armati di militari sbandati, organizzandoli e formandone una formazione partigiana entusiasta e preparata. Animato da pura fede, guidava la sua formazione con decisione e sprezzo del pericolo sempre primo nell'assumersi le responsabilità e nell'affrontare i rischi, riuscendo ad infondere nei suoi dipendenti il suo stesso entusiasmo, guidandoli brillantemente fino alla vittoriosa conclusione del locale ciclo operativo. — Gualdo Tadino (Perugia), 19 settembre 1943-22 luglio 1944.

ZAGAGLIONI Vero di Andrea, classe 1913, da Narni (Terni). — Entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona portandovi fede ed entusiasmo e distinguendosi per temerarietà ed audacia in numerosi, duri combattimenti. Vice comandante di battaglione partigiano nel corso di una difficile azione offensiva, contrattaccava con grande determinazione, di sorpresa, alla testa di pochi uomini, superiori e ben armate forze avversarie. Dopo furioso combattimento, poneva in fuga il nemico infliggendogli dure perdite in uomini e mezzi. — Poggio Bustone, 25 settembre 1943-13 giugno 1944.

ZERILLI Agostino di Giuseppe, classe 1921, da Bivona (Agrigento). — Ufficiale di complemento dell'Esercito, votatosi tra i primi dopo l'armistizio alla lotta partigiana, si distingueva in numerose e temerarie azioni per l'ardore e lo sprezzo del pericolo con cui portava brillantemente a termine i compiti affidatigli. Nel corso di un duro scontro contro preponderanti forze nemiche ingaggiava combattimento alla testa del suo nucleo esplorante e, benchè ferito gravemente ad una gamba, continuava, incurante del dolore, con alto stoicismo a dirigere l'azione dei suoi gregari. Per il suo generoso e valoroso comportamento subiva l'amputazione dell'arto. — Cal di Canale, 4 dicembre 1944.

(2404)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **98**.

Norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I

Ordinamento

Art. 1.

L'Accademia di sanità militare interforze provvede alla formazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) dello Esercito, nel ruolo medici e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina, nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica e nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Art. 2.

L'Accademia di sanità militare interforze ha sede in Firenze.

I giovani ammessi all'Accademia frequentano il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia presso la Università di Firenze; quelli ammessi all'Accademia per il conseguimento della laurea in veterinaria frequentano il corso di studi accademici presso un'università di Stato da indicarsi con decreto ministeriale.

Alla formazione militare dei giovani provvede l'Accademia stessa.

Art. 3.

L'Accademia di sanità militare interforze è alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Difesa per quanto riguarda l'attività addestrativa e didattica e relativa organizzazione e la disciplina interna dello istituto.

Art. 4.

Il comando dell'Accademia è retto, a rotazione tra le forze armate, da un maggior generale medico in servizio permanente effettivo.

Il comandante dell'Accademia sovraintende all'istruzione ed alla formazione dei giovani ammessi ai corsi ed esercita l'alta direzione di tutte le attività dell'istituto; per l'esercizio delle suddette funzioni è coadiuvato da un comandante in 2ª e si avvale di un comando costituito da personale delle tre forze armate.

Il comandante in 2ª è un colonnello d'Arma o capitano di vascello o colonnello del ruolo naviganti normale in servizio permanente effettivo; appartiene a forza armata diversa da quella del comandante e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Gli allievi indossano la stessa uniforme, da stabilire in sede interforze.

Il comandante e il personale dell'Accademia che ricopre incarichi previsti a rotazione tra le forze armate può permanervi per un periodo di durata non superiore a tre anni.

Il regolamento interno dell'Accademia di sanità militare interforze è approvato con decreto del Ministro per la difesa.

CAPO II

Funzionamento

Art. 5.

I concorsi di ammissione sono banditi dal Ministero della difesa e le operazioni di espletamento sono svolte dal comando dell'Accademia.

Gli esami di concorso sono svolti, per tutti i candidati, a cura dell'Accademia di sanità militare interforze.

Le materie di esame sono comuni per tutti i candidati, qualunque sia la forza armata cui aspirano.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso di ammissione è composta:

dal comandante dell'Accademia di sanità militare interforze, presidente;

da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale superiore d'Arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina, da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

da un professore di ruolo laureato in lettere, membro;

da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

Agli esami di concorso sono ammessi i candidati in possesso dell'idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali stabilite e accertate dalle singole forze armate e dei requisiti indicati negli articoli 2 e 15 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Gli esami di concorso per l'ammissione al primo anno consistono in:

una prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

una prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico previsti per il liceo classico;

una prova facoltativa orale di lingua inglese o francese o tedesca.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta riportando una votazione non inferiore ai 18/30.

Gli esami di concorso per i candidati di cui all'art. 15 della legge 14 marzo 1968, n. 273, consistono in:

una prova orale sulle materie obbligatorie previste dal piano di studi universitari per il primo anno o per il primo biennio della facoltà di medicina e chirurgia rispettivamente per i candidati all'ammissione al secondo o al terzo anno dei corsi;

una prova facoltativa orale di lingua inglese o francese o tedesca.

Sono dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta od orale), esclusa la prova facoltativa di lingue estere, abbiano riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere è assegnata una votazione in trentesimi, che ai fini della formazione della graduatoria di merito ha valore, come indicato nel successivo art. 9, solo quando non è inferiore ai 18/30.

Art. 8.

La valutazione dei titoli per i candidati di cui all'articolo 15 della legge 14 marzo 1968, n. 273, viene effettuata in base ai voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno o nel primo biennio della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 9.

La graduatoria di merito dei concorrenti al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità, distinta per forza armata e ruolo, è formata in base alla media espressa in trentesimi dei punti riportati nella prova scritta e in quella orale, cui si aggiunge un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato se la votazione è compresa tra i 18/30 ed i 21/30, due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

La graduatoria di merito dei concorrenti al secondo e al terzo anno dei corsi dell'Accademia, distinta per forza armata, è formata in base alla media espressa in trentesimi:

del punteggio riportato nella prova orale;

del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno e nel primo biennio della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media si aggiunge un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato se la votazione è compresa tra i 18/30 ed i 21/30, due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parità di merito hanno la preferenza i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 10.

La nomina ad allievo dell'Accademia di sanità militare interforze è disposta con decreto del Ministro per la difesa.

Nel decreto di nomina viene specificata la forza armata di assegnazione dell'allievo.

Art. 11.

Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del servizio sanitario dell'Esercito (ruolo ufficiali medici), del Corpo sanitario della Marina (ruolo medici) e del Corpo sanitario dell'Aeronautica (ruolo ufficiali medici) devono completare gli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della rispettiva abilitazione nel periodo massimo di sette anni. Tale periodo è ridotto rispettivamente di un anno o di due anni per i giovani che concorrono all'ammissione al secondo o al terzo anno dei corsi dell'Accademia per la facoltà di medicina e chirurgia.

La durata del corso per il conseguimento delle lauree e delle rispettive abilitazioni all'esercizio professionale in farmacia ed in veterinaria è fissata per gli allievi e per gli aspiranti ufficiali del servizio sanitario dell'Esercito (ruolo ufficiali chimici-farmacisti) del Corpo sanitario della Marina (ruolo farmacisti) o del servizio veterinario dell'Esercito (ufficiali veterinari), nel massimo di anni cinque.

Art. 12.

All'insegnamento delle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto si provvede con gli ufficiali dell'Accademia.

L'insegnamento è coordinato dal comando dell'Accademia secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro per la difesa, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 13.

Il profitto, negli studi universitari degli allievi e degli aspiranti ufficiali, risulterà dalle votazioni riportate negli esami fondamentali prescritti dal piano di studi dell'università frequentata.

Il profitto nelle materie di insegnamento militare è accertato secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 4 del presente decreto.

E' dichiarato promuovibile alla classe successiva di ciascun anno accademico l'allievo o l'aspirante ufficiale che abbia superato tutti gli esami fondamentali prescritti dal piano di studi dell'università frequentata, salvo diverse disposizioni dei regolamenti universitari, e che abbia tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari.

La classifica finale degli aspiranti ufficiali è determinata sulla base dei seguenti elementi:

voto riportato negli esami di abilitazione all'esercizio della professione;

voto riportato negli esami di laurea;

punteggio risultante dalla media dei voti riportati negli esami sostenuti negli anni di corso della facoltà frequentata;

punteggio risultante dalla media dei voti riportati nelle materie di insegnamento militare;

voto di attitudine militare.

Il coefficiente da attribuire ai singoli elementi di valutazione è stabilito nel regolamento interno.

La nomina a tenente, di cui all'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è disposta nell'ordine della classifica finale.

Art. 14.

Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma degli allievi ed il loro rinvio dai corsi dell'Accademia ai sensi dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è adottato dal Ministro per la difesa su proposta del comandante dell'Accademia, dopo che siano stati esperiti i necessari accertamenti, secondo quanto è stabilito dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

Le proposte di allontanamento dall'Accademia degli allievi e degli aspiranti ufficiali, di cui agli articoli 10 e 11 della legge suddetta, sono formulate dal comandante dell'Accademia, sentito il parere di apposita commissione composta secondo le norme previste dal regolamento interno dell'Accademia.

All'accademista prosciolto o allontanato si applicano le norme contenute negli articoli 9, 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273; la continuazione degli obblighi di leva ha luogo nell'ambito della forza armata di appartenenza.

Art. 15.

L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso spettante agli aspiranti ufficiali, nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali sono accantonati per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed accreditati su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante.

Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente la quota di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, le spese di carattere straordinario, nonchè, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

Le spese di cui al precedente comma sono versate mensilmente in tesoreria, con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 16.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione del corso. In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dell'allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifichi l'anticipata dimissione dai corsi o l'interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la patria potestà, fermo restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento dalla ferma, a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. I libri di testo universitari o quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, l'eventuale eccedenza attiva risultante dai conti personali, di cui al precedente art. 15, è versata, a cura dell'Accademia, entro quindici giorni dalle dimissioni o dall'interruzione dei corsi, alle entrate eventuali e diverse del bilancio dello Stato.

Sono parimenti versate alle entrate dello Stato le somme rimborsate dagli interessati, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla loro riscossione.

Art. 17.

L'assistenza sanitaria agli allievi ed aspiranti ufficiali dell'Accademia viene praticata presso gli enti e stabilimenti sanitari delle forze armate nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 15 in materia di spese straordinarie.

Art. 18.

Per quanto non espressamente previsto nella legge 14 marzo 1968, n. 273, e nel presente decreto, per l'espletamento dei concorsi di ammissione all'Accademia, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo I del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al capo I del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

CAPO III

Disposizioni transitorie

Art. 19.

Fino a quando l'Accademia non sarà in grado di assolvere i compiti che le sono stati affidati dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i corsi per la formazione degli ufficiali in servizio permanente di cui al precedente art. 2 si effettuano:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la Scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la Scuola di applicazione aeronautica militare di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la Scuola del servizio veterinario in Pinerolo.

Ciascun comando di istituto provvede alla formazione dei propri allievi ed aspiranti ufficiali, nel quadro delle direttive impartite dallo stato maggiore della Difesa tramite il rispettivo stato maggiore di forza armata.

I giovani iscritti ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario dell'Aeronautica sono inviati a frequentare il corso di studi accademici per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Universita di Firenze.

I giovani iscritti ai corsi del Corpo sanitario della Marina sono invitati a frequentare il corso di studi accademici per il conseguimento delle predette lauree presso l'Università di Pisa.

I giovani iscritti al corso del servizio veterinario dell'Esercito seguono il corso di studi accademici per il conseguimento della laurea in veterinaria presso l'Università di Torino.

Per il funzionamento dei corsi e la posizione dei frequentatori valgono le norme stabilite nei precedenti articoli, adattati alle esigenze dei singoli istituti presso i quali vengono svolti i corsi, secondo le direttive dello stato maggiore della Difesa e le disposizioni dello stato maggiore della forza armata interessata.

Gli allievi, durante la frequenza dei corsi presso i citati istituti, indossano l'uniforme stabilita dalla forza armata cui appartengono.

Art. 20.

Fino a quando l'Accademia non sarà in grado di assolvere i compiti che le sono stati affidati dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i fondi di bilancio ad essa assegnati sugli appositi capitoli di spesa del Ministero della difesa sono ripartiti annualmente tra gli istituti di cui al precedente art. 19, in base al numero degli iscritti ai rispettivi corsi. Gli istituti gestiscono i fondi attraverso i propri organi amministrativi e provvedono altresì all'accantonamento ed all'amministrazione degli assegni spettanti ai frequentatori, secondo le norme di cui all'art. 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, richiamate negli articoli 15 e 16 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 67. — CARUSO

Tabella delle materie di insegnamento militare

Educazione civica e morale e norme di contegno;
Cultura militare;
Elementi di amministrazione militare;
Educazione fisica;
Istruzioni militari;
Lingua inglese.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione dello stabilimento di Barra della S.p.a. Montecatini Edison.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2, 3, 11 e 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario del fondo adeguamento pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dell'assegno speciale di prepensionamento;

Considerato che la S.p.a. Montecatini Edison, con sede in Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che interessano tutti gli stabilimenti dipendenti e hanno comportato la cessazione dell'attività dello stabilimento di Barra (Napoli), per cui i lavoratori dipendenti dallo stabilimento stesso sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla suddetta legge in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione ai lavoratori licenziati dello stabilimento di Barra (Napoli) della S.p.a. Montecatini Edison, che abbiano compiuto 57 anni di età se uomini e 52 anni di età se donne, del trattamento previsto dagli articoli 11 e 12 della legge stessa, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 gennaio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRI

(2482)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per la Calabria per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 2798/5829 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria composta come segue:

Presidente:

Sacchi dott. Adolfo, presidente di sezione della corte di appello di Catanzaro, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Arena dott. Clemente, consigliere della corte di appello di Catanzaro, designato dal presidente della corte stessa;

Parrinello dott. Francesco, vice provveditore alle opere pubbliche di Catanzaro;

Capece-Minutolo avv. Filippo Maria, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;

Cuffari dott. Carmelo, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Catanzaro;

Bottari dott. Silvio, vice prefetto, designato dal prefetto di Catanzaro;

Martino Umberto, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro dalla C.G.I.L.;

Galati Antonio Giulio, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro dalla CISL;

Brunetti Pasquale, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro dalla U.I.L.

Art. 2.

I signori Francesco Taverniti, Francesco Emanuele Puccio e Antonio Perlongo, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Catanzaro, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Francesco Allevato, direttore di sezione dell'A.C. in servizio presso detto provveditorato è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il sig. Vitaliano Aloi, consigliere di 2ª classe dell'A.C. e il signor Aldo Benvenuto, segretario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1970

(2523) *Il Ministro*: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per la Lucania per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 5517 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lucania;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti e associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lucania, composta come segue:

Presidente:

Morfino dott. Giovanni, presidente di sezione della corte di appello di Potenza, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Nesti dott. Vittorio, consigliere della corte di appello di Potenza, designato dal presidente della corte stessa;

Cacia dott. Prospero, vice provveditore alle opere pubbliche di Potenza;

Berardi avv. Rocco, vice avvocato dello Stato, designato dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza;

Fusco dott. Mario, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Potenza;

Lamorgese dott. Italo, vice prefetto, designato dal prefetto di Potenza;

D'Aria Michele, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro dalla C.G.I.L.;

Romanò Leonardo, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro dalla C.I.S.L.;

Benvignati avv. Amedeo, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro dalla U.I.L.

Art. 2.

I signori Aurelio Michele Marchese, Pasquale Fuggetta e Francesco Filitti rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Potenza sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Carlo Tagliaferri, consigliere di 1ª classe, in servizio presso detto provveditorato è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il dottor Enrico Visconte e il dott. Edmondo Ciriello, consiglieri di 1ª classe.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(2522)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXI Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXI Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 2 al 16 agosto 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Estela Gonzalez, console generale del Panama a Milano.

(2415)

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Fernand Fontaine, console generale del Belgio a Napoli.

(2416)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A/219 del 14 febbraio 1970 relativa a « Biglietti di Stato e di banca italiani ».

(2369)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Napoli

Con decreto interministeriale 27 novembre 1969, n. 3328, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato gli appezzamenti di terreni costituenti un tratto del vecchio alveo comune dei torrenti di Pollena, riportati nel catasto del comune di Napoli - sezione Barra, ai fogli:

foglio n. 5, mappale 57 parte (scarpata dell'argine)	Ha	0.15.12
foglio n. 5, mappale 166 parte (orto)	»	0.12.04
foglio n. 5, mappale 571/2 (porzione alveo soppresso)	»	0.15.12
foglio n. 5, mappale 168 intero (orto)	»	0.04.86
	Ha	0.47.14
foglio n. 7, mappale 242 intero (orto)	Ha	0.47.14
foglio n. 7, mappale 242 ½ (rivolo soppresso)	»	0.01.40
foglio n. 7, mappale 393 d. (scarpata d'argine)	»	0.06.30
foglio n. 7, mappale 393/1/3 (porzione alveo soppresso)	»	0.08.40
	Ha	0.22.68

della complessiva estensione di Ha 0.69.82.

(2370)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica della Fossa premurgiana, in Bari

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 6148 in data 12 marzo 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Fossa premurgiana, con sede in Bari deliberate dal commissario straordinario in data 30 gennaio 1970.

(2371)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Malcesine

Con decreto 2 dicembre 1969, n. 767 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in località Valdisogno del comune di Malcesine (Verona) segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *A* al foglio n. 8 parte, dei mappali 614 e 274 della superficie complessiva di mq. 24 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 6 dicembre 1965 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2505)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Edilizia moderna Avellino - E.M.A. », con sede in Avellino, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 febbraio 1970 la gestione commissariale della società cooperativa « Edilizia moderna Avellino - E.M.A. », con sede in Avellino, è stata prorogata fino al 30 giugno 1970.

Dalla data del decreto il dott. Goffredo Porzio è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società, in sostituzione del dott. Ugo Morante che non ha accettato l'incarico.

(2381)

Scioglimento di quindici società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 febbraio 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) consumo « Casa del giovane », con sede in Turbigo (Milano), costituita per rogito Guidi in data 8 novembre 1964, repertorio 3742/1535;

2) edil. « Benvenuta », con sede in Varedo (Milano), costituita per rogito Sciarrone in data 19 maggio 1958, repertorio 459;

3) cooperativa « Edil Rosaria di Casatenovo », con sede in Casatenovo (Como), costituita per rogito Bosisio in data 16 giugno 1957, repertorio 1542-717;

4) edil. « Mirella », con sede in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 7 maggio 1958, repertorio 14363;

5) edil. « Sirio », con sede in Pavia, costituita per rogito Gallotti in data 27 aprile 1960, repertorio 17934-10920;

6) edil. « Sant'Ilario », con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Soldano in data 21 aprile 1959, repertorio 1356;

7) edil. « Paradiso », con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Dentone in data 15 aprile 1959, repertorio 2364;

8) edil. « ACLI seconda », con sede in Fagnano Olona (Varese), costituita per rogito Rapelli in data 18 aprile 1959, repertorio 156469;

9) edil. « ACLI terza », con sede in Fagnano Olona (Varese), costituita per rogito Rapelli in data 18 aprile 1959, repertorio 156470;

10) edil. « ACLI quarta », con sede in Fagnano Olona (Varese), costituita per rogito Rapelli in data 18 aprile 1959, repertorio 156471;

11) edil. « Francesco Selmi », con sede in Vignola (Modena), costituita per rogito Zibordi in data 20 gennaio 1958, repertorio 3776/1245;

12) edil. « Il Candiano », con sede in Ravenna, costituita per rogito Janiri in data 28 ottobre 1954, repertorio 6984;

13) edil. « Virtus », con sede in Perugia, costituita per rogito Briganti in data 28 gennaio 1952, repertorio 40642/13771;

14) edil. « Domus », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Palumbo in data 10 marzo 1958, repertorio 22102;

15) edil. « Edera », con sede in Villavesco (Milano), costituita per rogito Signoris in data 27 agosto 1964, repertorio 9605/24664.

(2382)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno sito in comune di Ronciglione.

Con decreto interministeriale n. 452, del 1° febbraio 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno costituente il sedime del campo di tiro a segno di Ronciglione e censito nel catasto del predetto comune al foglio n. 4, particella n. 10, della superficie complessiva di mq. 6934.

(2553)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1970, registro n. 6 Finanze, foglio n. 305, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 18 febbraio 1968 dal maresciallo maggiore in congedo Fontana Gregorio, classe 1896, avverso il decreto del Ministro per le finanze n. 115802 del 19 dicembre 1967, con il quale gli è stato negato il rilascio, ora per allora, del provvedimento ministeriale di invio in congedo dalla guardia di finanza, avvenuto il 1° giugno 1946.

(2367)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1970, registro n. 6 Finanze, foglio n. 304, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 2 luglio 1968 dal maresciallo maggiore in congedo Tamma Michele, classe 1905, avverso il decreto del Ministro per le finanze n. 183028 del 28 febbraio 1968, con il quale gli è stato negato il rilascio, ora per allora, del provvedimento ministeriale di invio in congedo dalla guardia di finanza, avvenuto il 9 novembre 1952.

(2368)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 214, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 9 gennaio 1967 dal prof. Ferraro Teresio, avverso la decisione 25 novembre 1966 del provveditore agli studi di Torino, reiettiva del ricorso gerarchico prodotto dallo stesso contro la qualifica di « valente » attribuitagli, nell'anno scolastico 1965-1966, dal preside della scuola media « Piero Gobetti » di Settimo Torinese.

(2419)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 209, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 maggio 1967 dal sig. Gallucci Antonio, avverso l'esito del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media « Cardinale Maglione » di Casoria (Napoli).

(2417)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti, il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 59, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 dicembre 1966 dalla prof.ssa Marolda Rosa, avverso la decisione della commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, relativa al conferimento di supplenze annuali per l'insegnamento dell'inglese nelle scuole medie della provincia di Avellino.

(2420)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 10, foglio n. 19, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'11 gennaio 1967 dalla prof.ssa Giovanna Chessari Di Raimondo, avverso la decisione 5 dicembre 1966, con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Ragusa, ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa contro la modifica della nomina triennale di applicazioni tecniche femminili.

(2500)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 343, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 25 giugno 1968 dalla prof.ssa Marigliano Maria, avverso la decisione della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Avellino, in materia di revoca della nomina triennale di applicazioni tecniche femminili presso la scuola media di Serino.

(2421)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1970, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 84.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2795)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 1° ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1969, registro n. 26 Interno, foglio n. 241, è stato respinto in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 8 febbraio 1968 dal brigadiere di pubblica sicurezza in congedo Batelli Giuseppe, nato a Caserta il 4 marzo 1927, avverso la dichiarazione di permanente inidoneità al servizio.

(2365)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 1° aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629 —	628,80	628,81	628,95	628,85	629 —	628,88	628,95	629 —	628,85
Dollaro canadese	586,10	586,10	586,25	586,30	586,10	586,35	586,20	586,30	586,35	586,25
Franco svizzero .	145,98	146,03	145,99	146,095	146,05	145,95	146,09	146,095	145,95	146,05
Corona danese .	83,95	83,92	83,94	83,955	83,90	83,95	83,95	83,955	83,92	83,93
Corona norvegese .	88,08	88,06	88,08	88,10	88,05	88,09	88,08	88,10	88,09	88,10
Corona svedese	121,10	121,05	121,05	121,08	121 —	121,05	121,07	121,08	121,35	121,05
Fiorino olandese	173,30	173,33	173,37	173,37	173,30	173,30	173,34	173,37	173,28	173,32
Franco belga .	12,66	12,665	12,6725	12,6710	12,66	12,66	12,6695	12,6710	12,66	12,665
Franco francese .	113,53	113,52	113,59	113,555	113,50	113,54	113,55	113,555	113,52	113,52
Lira sterlina .	1514,20	1513,95	1514,25	1514,20	1513,60	1513,85	1513,90	1514,20	1513,85	1513,95
Marco germanico .	171,67	171,78	171,82	171,795	171,70	171,70	171,775	171,795	171,71	171,75
Scellino austriaco .	24,31	24,30	24,30	24,3025	24,25	24,30	24,30	24,3025	24,30	24,31
Escudo portoghese	22,04	22,10	22,10	22,075	22,15	22,09	22,11	22,075	22,09	22,10
Peseta spagnola .	9 —	9 —	9,025	9,013	9 —	9,01	9,015	9,013	9,01	9 —

Media dei titoli del 1° aprile 1970

Rendita 5 % 1935	94,775
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,75
» 5 % (Ricostruzione)	93,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,175
» 5 % (Città di Trieste)	92,925
» 5 % (Beni esteri)	84,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,05
» 5,50 % » » 1968-83	89,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,05
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1970

Dollaro USA .	628,915
Dollaro canadese	586,25
Franco svizzero	146,092
Corona danese .	83,952
Corona norvegese	88,09
Corona svedese	121,075
Fiorino olandese	173,355
Franco belga	12,67
Franco francese	113,552
Lira sterlina .	1514,05
Marco germanico .	171,785
Scellino austriaco	24,301
Escudo portoghese	22,092
Peseta spagnola	9,014

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per esami a quattro posti di impiegato della carriera esecutiva (vice archivista).

IL PRESIDENTE DEL SENATO

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1970, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a quattro posti di impiegato della carriera esecutiva del Senato della Repubblica;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'amministrazione, di procedere alla riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per quattro posti di impiegato della carriera esecutiva del Senato della Repubblica, indetto con decreto presidenziale 18 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1970, è riaperto fino al 30 aprile 1970

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: BEZZI

(2793)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto di mettere a concorso, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno, trentuno posti, che sono disponibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, esclusivamente presso uffici periferici aventi sede nelle seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Marche; Molise; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Art. 2.

Dei trentuno posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945 n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui all'articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, al n. 7, lettera *g*) del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo);

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *e*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*) del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del presente bando, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8 della lettera B del precedente art. 3, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il termine prescritto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua e le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere la prova orale, di cui al n. 8) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, uno degli uffici periferici avente sede nelle Regioni indicate all'art. 1 del presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo del-

l'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prova d'esame

Art. 8.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

1) ragioneria generale; ragioneria privata; ragioneria pubblica; Stato, provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; computisteria (interesse e sconto, fondi pubblici e privati); calcolo finanziario (rendite ed ammortamento);

2) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

3) nozioni di diritto tributario (tributi statali; imposta complementare sul reddito complessivo, imposta sui redditi di ricchezza mobile, imposta sul reddito dominicale, dei terreni, imposta sul reddito agrario, imposta sui fabbricati, imposta di bollo, imposta di registro, imposta generale sull'entrata; tributi locali; imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposta di consumo);

4) legislazione amministrativa concernente i servizi contabili.

La legislazione amministrativa è la seguente: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni; regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni (limitatamente alle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dei comuni e delle provincie); legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni e integrazioni (limitatamente alle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dei predetti enti); testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

5) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

6) nozioni di diritto privato;

7) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

8) lingua straniera (francese o inglese o tedesco a scelta del concorrente).

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1) e 2); la prova orale verte su tutto il programma.

Nella prova orale sulla lingua straniera, di cui al n. 8), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 9.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2, del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedssca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione delle aule in cui tali prove si svolgeranno, sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 13.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato ed invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio, produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa; o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-1945 partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-104-OM del Ministero della difesa esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137. attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'Interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I profughi disoccupati e gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che *non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle* disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei che, eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati — quale prima destinazione — ad uno degli uffici periferici avente sede nelle Regioni indicate all'art. 1 del presente bando.

Per le successive destinazioni, l'Amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

Stipendio	L.	76.016
Indennità integrativa speciale . . .	»	21.589
Assegno integrativo mensile non pensionabile	»	7.084
Totale netto mensile . . .	L.	104.689

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate, con legge 2 aprile 1968, n. 482, agli invalidi ed agli altri aventi diritto.

Il funzionario dirigente la divisione 3ª del servizio degli affari generali della direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1970
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 400

(2430)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione del servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato inoltre:

d) a 39 anni:

1) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione Stato e Avanzamento Ufficiali, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa Maripers - Stato e Avanzamento Ufficiali, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione ne consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratta a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali), nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede degli esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marca da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

i) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del Capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richiesti alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali), al Ministero della Marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1970

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1970
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 115

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correntemente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(*Parte marittima*)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi e dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo. Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organici.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozioni di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;
b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;
c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;
b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;
c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;
b) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;
c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª :

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;
b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;
c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;
b) La distribuzione della ricchezza;
c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;
b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;
b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;
b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª :

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;
b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;
b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;
b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione Stato e Avanzamento Ufficiali — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto Nautico di . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto Nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentato capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . ., li . . . .
(data)

. . . .
(Firma per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) Specificare il numero dei figli viventi.
(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.
(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2752)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 320,

con il quale è stato indetto un concorso per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Magg. gen. comm. s.p.e. Scoppettone Guido, presidente;
Ten. col. comm. s.p.e. Sabbatini Alfonso, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. Cataldo Vincenzo, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. tSG Bruno Walter, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. tSG Lepore Oscar, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. Valentini Bruno, membro supplente;
Ten. col. comm. s.p.e. tSG Gatto Salvatore, membro supplente;
Direttore di sezione Coppola dott. Pasquale, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1970
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 19

(2637)

Diario della prova scritta del concorso per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

Il giorno 4 maggio 1970, alle ore 8,30, avrà luogo presso l'ospedale militare principale « Celio » Roma, piazza Celimontana n. 50, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969 in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 16 agosto 1969, per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

(2542)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami per l'ammissione di quarantacinque allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1969, registro n. 13 Finanze, foglio n. 391, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1969-70, un concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1969, registro n. 20 Finanze, foglio n. 262, che eleva da trenta a quarantacinque unità il numero dei posti messi a concorso con il decreto 14 marzo 1969, sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1969, registro n. 20 Finanze, foglio n. 261, che proroga al 10 giugno 1969 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso succitato;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1969, registro n. 40 Finanze, foglio n. 87, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 14 marzo 1969;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 14 marzo 1969 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

1.	Dell'Abate Luigi, nato il 17 giugno 1948	punti 29,00
2.	D'Angiolella Raffaele, nato il 6 aprile 1950	» 29,00
3.	Zito Renato, nato il 16 dicembre 1950	» 29,00
4.	Avarelli Stefano	» 28,66
5.	Baduini Stefano	» 27,00
6.	Peruzzo Walter, nato il 27 gennaio 1947	» 26,33
7.	Balla Enrico, nato il 1° aprile 1948	» 26,33
8.	Pietroni Roberto, nato il 5 marzo 1949	» 25,33
9.	Berruti Massimo Maria, nato il 1° maggio 1949	» 25,33
10.	De Carlo Vincenzo, nato il 4 luglio 1950	» 25,33
11.	Carbone Giovanni, figlio mutilato servizio	» 25,00
12.	Bolacchi Antonio	» 25,00
13.	Marasco Vincenzo, nato il 10 agosto 1947	» 24,66
14.	Riviezzo Francesco, nato il 4 dicembre 1948	» 24,66
15.	Fronte Salvatore, nato il 4 agosto 1947	» 24,33
16.	De Carli Giovanni, nato il 28 ottobre 1947	» 24,33
17.	Mancini Giuseppe, figlio invalido guerra	» 24,00
18.	Miazzi Adriano, nato il 16 giugno 1947	» 24,00
19.	Achille Domenico, nato il 22 dicembre 1948	» 24,00
20.	Garzia Luciano, nato il 7 gennaio 1949	» 24,00
21.	Mascolo Arturo, nato il 18 ottobre 1950	» 24,00
22.	Marceddu Salvatore, nato il 17 gennaio 1947	» 23,66
23.	Vitale Domenico, nato il 15 ottobre 1947	» 23,66
24.	Visentin Graziano, nato il 28 agosto 1950	» 23,66
25.	Mazzamauro Antonio, nato il 13 ottobre 1948	» 23,33
26.	Giardi Gianfranco, nato l'8 luglio 1949	» 23,33
27.	Tino Sergio	» 23,00
28.	Coletti Giacomo, nato il 7 giugno 1947	» 22,66
29.	Zingaro Vincenzo, nato l'8 gennaio 1948	» 22,66
30.	Cirillo Elio, nato il 26 maggio 1947	» 22,33
31.	Russo Antonio, nato l'8 settembre 1949	» 22,33
32.	Veliconi Giuliano, nato il 19 marzo 1948	» 22,00
33.	Mormile Giuseppe, nato il 21 agosto 1948	» 22,00
34.	Massa Angelo, nato il 13 marzo 1949	» 22,00
35.	Piredda Giovanni, nato il 2 giugno 1950	» 22,00

Art. 2.

I candidati suddetti sono dichiarati vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1969

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1970
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 392

(2791)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 368, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato da destinarsi a prestare servizio presso le Avvocature distrettuali.

Art. 2.

Dei suddetti sei posti messi a concorso, uno è riservato ai candidati che, avendo chiesto di sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui al nono comma del successivo art. 10 la superino lodevolmente ed inoltre risultino idonei nelle altre prove di cui al predetto art. 10.
Il posto riservato che non venisse coperto dai candidati di cui al comma precedente sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

I requisiti di cui al precedente art. 3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.
Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 5.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo, redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
La data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;
Il possesso della cittadinanza italiana;
Il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
L'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
Il titolo di studio posseduto;
La loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
Gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.
Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal comma primo del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tale senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocatura generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonchè l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 8.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, presso le amministrazioni statali, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 8 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 10.

L'esame è costituito di due prove scritte, una prova orale, una prova pratica di dattilografia.

Coloro che con la domanda di ammissione chiedono di concorrere al posto riservato devono sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

Le due prove scritte avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami alla via Girolamo Induno n. 4 nei giorni 13 e 14 luglio 1970 con inizio alle ore 8,30 e dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema. Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

Alla prova scritta ed orale di lingua tedesca sono ammessi i candidati che siano risultati idonei nelle prove obbligatorie. La prova scritta consiste nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano. I due brani saranno dettati e per la traduzione di essi sarà consentito l'uso del vocabolario. Detta prova dovrà svolgersi nel tempo complessivo di quattro ore dalla dettatura dei due brani. La prova orale consiste in un colloquio inteso ad accertare il grado di conoscenza della lingua. La commissione esaminatrice si pronunzia sulla prova scritta e su quella orale con un giudizio complessivo favorevole o sfavorevole.

Le prove orali, la prova pratica di dattilografia e la prova scritta e orale di lingua tedesca avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 otto-
dei Ministri.

Art. 11.

La commissione esaminatrice si compone:

1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;

2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato, membro;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per le prove di dattilografia e di lingua tedesca possono essere aggregati alla commissione membri aggiunti, con voto consultivo.

I componenti della commissione, il segretario ed eventualmente i membri aggiunti saranno nominati dall'avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio
bre 1933, n. 1612.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato e destinati a prestare servizio presso le Avvocature distrettuali dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 13.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale, degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 7 febbraio 1970

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1970
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 263

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattilografata

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 — ROMA

I . . sottoscritt . . residente (oppure domiciliato) a . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammess . . al concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova negli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato in data . (1).

Dichiara sotto la sua responsabilità:

a) è nat . . a . . il giorno . . mese . . anno . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . (2);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritt . . nelle liste elettorali di . . oppure (3);

d) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . . (4);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito nell'anno scolastico . . presso . .

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . (5);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

h) è disposto in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data .

Firma . . (7)
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni .
c.a.p. . telefono .

Visto *si autentica* la firma del sig. .

(1) I candidati che intendono concorrere per il posto riservato di cui all'art. 2 del bando di concorso devono chiederlo esplicitamente con la domanda di ammissione al concorso.

(2) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e la autorità che lo ha emesso, nonche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(2431)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/3891/4 del 14 luglio 1969, con il quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche ed ostetriche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni della prefettura di Livorno, dell'ordine dei medici di Livorno nonchè dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Maranto dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe della prefettura di Livorno;

Catassi dott. Renzo, medico provinciale capo;

Pardini prof. Icilio, primario di ostetricia e ginecologia degli spedali riuniti di Livorno;

Cilotti prof. Renzo, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Lotti di Pontedera;

Fava Maria Grazia, ostetrica condotta.

Segretario:

Nicoletti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Livorno.

La commissione ha sede in Livorno ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Livorno, addì 7 marzo 1970

Il medico provinciale: LONGO

(2479)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.